



COMUNE DI TREGNAGO

Provincia di Verona

Tel. (045) 7808035/6508630 - Fax 6500040 - Part. IVA e C.F. 00265460238
e-mail: ufficiotecnico@comune.tregnago.vr.it

ORDINANZA N. 46 DEL 22/06/2023

OGGETTO: MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE AL FINE DI PREVENIRE OGNI POSSIBILE CONSEGUENZA SULLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

Premesso che è necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica, al fine di prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di zanzare, la cui diffusione sul territorio comunale è stata consistente negli ultimi anni, anche a causa delle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità, particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto, con specifico appalto, ad incaricare una ditta per l'esecuzione degli opportuni trattamenti contro le zanzare in aree pubbliche, ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private, dove vanno posti i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti, non essendo realisticamente perseguibile l'eradicazione dell'infestazione;

Verificata la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatori, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;

Ravvisata la necessità di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione delle zanzare e pertanto anche su aree private;

Visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

alla cittadinanza, e agli amministratori condominiali con particolare attenzione nei mesi più caldi di ogni anno (periodo aprile/ottobre di ogni anno):

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., settimanalmente;
- di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);

- di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua e mantenuto lucido;
- di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
- di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.
- di vuotare almeno una volta alla settimana i porta fiori in cimitero avendo cura di gettare l'acqua sul terreno.

IN PARTICOLARE ORDINA

- **alle aziende agricole e zootecniche** e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette, utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi.

- **ai soggetti pubblici e privati** proprietari o con disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).

- **ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate e cigli stradali** di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse, di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua e di eliminare le eventuali sterpaglie

A tutti i conduttori di orti di privilegiare le annaffiature dirette tramite irrigazione o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia; di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero

- di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia
- di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di pneumatici in genere, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:

- disporre a piramide gli pneumatici dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- eliminare gli pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
- provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, degli pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.
- procedere ad una disinfestazione delle aree interessate dalla attività tale da eliminare i focolai larvali presenti.

DISPONE che

qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da zanzara (estate) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura e spese all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

AVVERTE

- la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avrà validità permanente a valere anche sui prossimi anni, fino alla sua revoca e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante sito internet comunale e tabella a messaggio variabile comunale;
- la mancata osservanza alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

IL SINDACO
Simone Santellani